



COMUNE DI PATERNO'  
PROVINCIA DI CATANIA

-----

# REGOLAMENTO

## DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 14.09.1998

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DALL'11.10.1998 AL 25.10.1998

VISTATO CON MODIFICHE DAL CO.RE.CO. - CENTRALE IL 22.12.1998 PROT. NN. 8938/8538

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 2.02.1999 AL 17.02.1999



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dall'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 5 della L.8.06.1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R. 11.12.1991, n. 48.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale e dei Capi gruppo.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere sempre presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed in carica.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala consiliare del Palazzo Municipale.
2. La Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, che comunque non può essere fuori dal territorio comunale, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, all'esterno della sede, deve essere esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

**CAPO II - IL PRESIDENTE**

Art. 5 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

Il Consiglio Comunale elegge, altresì, un Vice Presidente, e risulterà eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del Presidente.

**CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI**

Art. 6 - Costituzione



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi, costituiti dopo l'elezione, devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data immediata comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Di quanto previsto nei commi precedenti viene data, altresì, comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile a cura del Presidente.

**Art. 7 - Conferenza dei Capi gruppo**

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice presidente del Consiglio. Alla riunione partecipano il Vice Presidente e, su richiesta di almeno un terzo dei Capigruppo, il Sindaco o un assessore a ciò delegato, ed assistono i funzionari Comunali se richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 10.
4. La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Capi gruppo.
5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata semestralmente dal Presidente per discutere e valutare il programma generale della Giunta Comunale inviato dal Sindaco ai sensi del comma 8°



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

dell'art.52 dello Statuto Comunale.

6. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei Capigruppo.

7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Su indicazione della conferenza della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente assicura ai gruppi consiliari quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

9. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a cura dell'impiegato assegnato alla Presidenza del Consiglio.

10. I Gruppi Consiliari hanno sede presso i locali Comunali in cui vi è la sala consiliare. Essi dispongono di locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, forniti delle idonee attrezzature e suppellettili. Compatibilmente con le possibilità del Comune dovrà essere loro riservata una stanza per ogni gruppo o al minimo una stanza per i gruppi di maggioranza ed una per i gruppi di minoranza. Dovrà essere assicurata la presenza di almeno due dipendenti con compiti di segreteria dei Gruppi Consiliari.

### CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

#### Art. 8 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno otto Commissioni permanenti, ciascuna composta da 7 membri con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della elezione del Presidente e del Vice Presidente con le competenze previste al successivo art.11.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, a maggioranza semplice di voti, nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva. La proposta di composizione delle commissioni viene predisposta in sede di riunione preventiva dei Capi gruppo consiliari e presentata in aula dal Presidente.

3. In caso di mancata approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale, si procede alla costituzione di ciascuna commissione per elezione, a scrutinio segreto, dei componenti, con voto limitato ad uno e risultano eletti i consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Ogni consigliere ha diritto a far parte ad almeno una commissione e non può essere nominato in più di tre commissioni. Se un Consigliere non viene eletto in almeno una commissione, la deliberazione è nulla.



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere in seno alla commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla surroga.

6. Il Consigliere, che subentri ad altro consigliere decaduto o dimesso dal Consiglio Comunale, subentra anche nelle commissioni di cui lo stesso faceva parte, limitatamente alla funzione di componente e non alle eventuali cariche.

7. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione.

**Art. 9 - Presidenza e convocazione delle Commissioni**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che dovrà essere tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente più anziano di età della Commissione.

4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina.

Il Presidente del Consiglio rende note le nomine al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno tre membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai Capi gruppo consiliari, mediante l'invio dell'ordine del giorno che in ogni caso sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune.

La seduta di 2<sup>a</sup> convocazione deve essere fissata non prima di 30 minuti dalla 1<sup>a</sup> convocazione e non oltre 60 minuti dopo.

### Art. 10 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti nella seduta di 1<sup>a</sup> convocazione ed almeno tre componenti in seduta di 2<sup>a</sup> convocazione.

2. Partecipano ai lavori delle Commissioni i Capi gruppo consiliari con le stesse prerogative dei membri effettivi ma senza diritto di voto. Agli stessi non spetta la corresponsione dei gettoni di presenza.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio del Segretario della Commissione almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della Commissione.

### Art. 11 - Funzioni e competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge; come recepita nella Regione Siciliana dalla L. R. 11.12.1991, n. 48.

3. Qualora un argomento debba essere sottoposto, per competenza, all'esame di più Commissioni, le stesse si riuniranno in seduta congiunta, rimanendo distinti i pareri espressi da ogni Commissione. Nel caso in questione, la seduta verrà presieduta dal Presidente più anziano di età. Al quale non viene attribuito alcun potere relativo allo scioglimento ed aggiornamento della stessa, senza aver prima sentito il parere dell'altro Presidente e dei componenti delle due commissioni.

4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

5. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, di cui al successivo 6° comma. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52,53 e 55, comma quinto, della legge 142/90, come recepita nella Regione Siciliana con la L.R.11.12.1991, n.48. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

6. Alle Commissioni permanenti sono attribuite le seguenti materie di competenza del Consiglio Comunale:

Prima Commissione: **Affari Generali - Personale - Contenzioso - Aggiornamento e vigilanza per l'attuazione normativa dello Statuto e dei Regolamenti.**

Seconda Commissione: **Solidarietà Sociale - Igiene pubblica - Sanità - Servizi Demografici.**

Terza Commissione: **Vigili Urbani - Annona - Viabilità - Protezione Civile.**

Quarta Commissione: **Pubblica Istruzione - Beni Culturali - Pari opportunità.**

Quinta Commissione: **Sport - Turismo - Spettacolo.**

Sesta Commissione: **Lavori Pubblici - Urbanistica - Servizi Ecologici - Tutela ambientale - Assetto del territorio - Servizi Cimiteriali.**



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

Settima Commissione: **Bilancio - Programmazione - Finanze - Tributi - Economato e Patrimonio - Autoparco.**

Ottava Commissione: **Artigianato - Commercio - Agricoltura - Attività Produttive - Sviluppo Economico.**

7. Ai compiti di cui all'art.85 dello Statuto Comunale provvede la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente.

Art. 12 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale di qualifica adeguata, nominato dal Segretario Generale del Comune, previa concertazione con il Presidente della Commissione. I Segretari delle commissioni dovranno essere scelti prioritariamente tra il personale in servizio presso le UU. OO. competenti per le materie di pertinenza delle commissioni. In caso di assenza o impedimento del Segretario designato le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal componente più giovane di età.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quinto comma dell'art. 10. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario.

3. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni è trasmessa al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale e depositata, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco e la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Le Commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi, secondo criteri ed apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

**CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI**

Art. 13 - Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Difensore Civico, ordine del giorno sottoscritto da un terzo dei Consiglieri Comunali, iniziativa popolare con almeno 2000 sottoscrizioni, può deliberare la costituzione di una commissione di inchiesta rappresentativa di tutti i gruppi presenti in Consiglio per accertare la regolarità e correttezza



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

delle attività amministrative comunali.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferirne al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore o di tre componenti il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. In considerazione della particolare delicatezza dei compiti attribuiti alla Commissione, le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale del Comune, o da un funzionario da questo delegato.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottare.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

**Art. 14 - Commissioni di studio**

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto; per tale specifico fine propone al Sindaco di disporre l'opera di dipendenti comunali a supporto della Commissione di studio.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

### CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

#### Art. 15 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni ed il loro esito sono accertate dagli scrutatori e proclamati dal Presidente del Consiglio.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per tutte le votazioni. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare che l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori, che sono garanti e responsabili della regolarità delle votazioni.

### PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 16 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Subito dopo l'insediamento del Consiglio Comunale di cui al precedente art. 5, i Consiglieri Comunali prestano giuramento con la formula prevista dalla legge. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

#### CAPO II - DIRITTI

#### Art. 17 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere Comunale proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita nella Regione Siciliana con la L.R.11.12.91, n.48. Con il parere di legittimità del Segretario Comunale si intende acclarata la competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.

Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo di proposta di deliberazione. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, che comunque non comportino variazione dell'impegno di spesa, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 18 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente prima dell'inizio della seduta del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai presentatori.

3. Ogni Consigliere può presentare fino a quattro interrogazioni e non più di due mozioni per la stessa seduta.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente, al Sindaco od alla Giunta per



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

6. Il Presidente, il Sindaco, l'Assessore sono comunque tenuti a dare risposta alle interrogazioni in seduta di Consiglio Comunale entro e non oltre giorni quindici dalla presentazione delle stesse interrogazioni. Nel caso in cui entro il termine predetto non venga data la risposta dovuta il Presidente del Consiglio o, se interessato, il Vice Presidente senza ritardo ne fanno contestazione all'organo che ha omesso la risposta e nel caso in cui, decorsi giorni trenta dalla contestazione, non viene data la risposta dovuta, la interrogazione dovrà essere resa pubblica entro dieci giorni, mediante affissione di manifesti per almeno giorni cinque e comunicati stampa recanti il testo della interrogazione, l'indicazione dei proponenti e dei gruppi politici di appartenenza, nonché della seguente intestazione "Comune di Paternò - Avviso pubblico - si porta a conoscenza che il Presidente del Consiglio o il Sindaco o l'Assessore al ramo non ha dato risposta entro i termini regolamentari alla seguente interrogazione presentata dal o dai sottoindicato/i Consigliere/i Comunale/i".

7. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono inserite all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 19 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che sugli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

**Art. 20 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti del Comune, senza alcuna formalità, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7 comma terzo della L. n. 142/90, recepita dall'art. 1 comma 1/b della l. r. 48/91 ed all'art. 24 della l. 7.08.1990, n. 241, recepita con la L. R. 30.04.1991, n.10.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni, enti dipendenti e società di cui fa parte tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri mediante richiesta diretta delle informazioni e della consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Presidente invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi Comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di tutti gli atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

**Art. 21 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali di Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di atti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, di atti e documenti emessi e firmati da funzionari e dipendenti del Comune o di documenti stabilmente detenuti dal Comune anche se non emessi da Uffici od organi del Comune, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'Ufficio competente del Comune ed è ricevuta dal responsabile dell'Ufficio stesso su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, che comunque non può superare i trenta giorni.

4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del DPR n. 642/72 ed in esenzione dei diritti di segreteria, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge n. 604/62 e successive modificazioni.

Art. 22 - Controllo di legittimità delle deliberazioni

1. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall'organo di controllo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un Consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei voti.

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 23 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. Ai Consiglieri Comunali è dovuto un gettone di presenza nella misura stabilita, come per legge, per ciascun giorno di effettiva partecipazione ai lavori consiliari.

Ai fini dell'erogazione del gettone di presenza sono da considerarsi come svolte in altra giornata le riunioni consiliari che si protraggono oltre la mezzanotte, purché si sia proceduto almeno ad una votazione su un argomento posto all'ordine del giorno ed il consigliere vi abbia preso parte.

2. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali anche per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. L'indennità di presenza spetta anche per le sedute delle Commissioni Comunali sedenti per legge presso il Comune.

4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

5. I Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal territorio del Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro il limite del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

### Art. 24 - Diritto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

### Art. 25 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota nel verbale della seduta in cui viene presentata la comunicazione.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente durante l'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

### Art. 26 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della l. n. 142/90, come recepita dalla l.r. n. 48/91.

## CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

### Art. 27 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

Si applica nei suddetti casi la norma di cui all'art 5 della legge n. 154/81.

2. I consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio per incarichi in altri enti, istituzioni o aziende speciali, anche in rappresentanza del proprio Comune.

3. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Assessore. Il Consigliere Comunale nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni, per quale ufficio intende optare. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.

4. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.

Art. 28 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione Comunale. A tal fine l'Amministrazione ha l'obbligo di invitare per iscritto i Consiglieri Comunali alle celebrazioni o manifestazioni programmate.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art. 29 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano per preferenze individuali.

3. La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è disposta come previsto al precedente art. 5 comma 2°.

4. Esercita le funzioni di consigliere anziano il componente del Consiglio che ha ottenuto il



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

maggior numero di preferenze individuali.

Art. 30 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi da diramarsi con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve indicare sempre se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per la continuità del ruolo e delle funzioni del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando sia richiesta al Presidente dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione deve indicare che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 31 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno sentiti i Capigruppo.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, al



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.11 quarto comma, 17 e 18.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali non ricorrono le condizioni di cui all'art. 41. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, che è tenuto ad eleggerlo nell'ambito del territorio Comunale, a mezzo di messo Comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti di adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione, con lettera indirizzata al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 33 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso dev'essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni, di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, che può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio della seduta o dell'argomento viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio al quale era stato invitato.

### Art. 34 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nello stesso giorno in cui viene diramato ai Consiglieri Comunali.

Il Segretario Comunale è responsabile di tale pubblicazione, che deve essere mantenuta fino al giorno in cui ha luogo l'adunanza del Consiglio.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Sindaco e ai componenti la Giunta Comunale;
- al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- al Difensore civico;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili degli uffici e servizi Comunali, interessati agli argomenti da trattare;
- agli organi di informazione stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

3. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

**CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

**Art. 35 - Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria Comunale, contestualmente alla diramazione dell'avviso di convocazione.

2. La consultazione degli atti relativi agli argomenti posti all'O.d.G. è effettuata di norma nelle ore d'ufficio.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge n. 142/90, come recepita nella Regione Siciliana con la L.R.11.12.1991, n.48, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi gruppo, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti al primo comma.

**Art. 36 - Avviso di prima convocazione**

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati ed in carica.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, l'adunanza viene rinviata di una ora.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente ne fa



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

prendere atto a verbale e rinvia i lavori al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 37 - Adunanze di prosecuzione

1. Nel caso in cui l'adunanza di prima convocazione non si è potuta effettuare per mancanza del numero legale, la stessa viene rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno.

2. Nella seduta di prosecuzione il quorum strutturale per deliberare è ridotto ai due quinti dei consiglieri assegnati ed in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 38 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco o un suo delegato e gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze richieste per le votazioni.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo per i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 40 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari nazionali e regionali, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate, anche in linea di massima, deliberazioni di alcuna natura.

### CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

#### Art. 41 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

#### Art. 42 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 43 - Persone ammesse nella sala adunanze.

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella sala può accedere qualsiasi cittadino. Oltre al Segretario, al Sindaco, i membri della Giunta, agli impiegati, ai VV. UU. ed agli uscieri addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionario tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

2. Eventuali rappresentanze politiche e sindacali, nel numero predeterminato dal Presidente previa intesa con i Capigruppo Consiliari, possono accedere nella parte riservata ai Consiglieri.

3. Ai rappresentanti degli organi di informazione, va riservato un posto nello spazio destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti degli organi d'informazione è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare qualsiasi discussione con i Consiglieri.

Art. 44 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due Vigili Urbani sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. E' severamente vietato fumare all'interno dell'aula del Consiglio Comunale, senza eccezione



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

alcuna. Al fine di consentire al pubblico, ai Consiglieri Comunali, agli Amministratori, allontanatisi dalla sala consiliare per fumare, di seguire il dibattito consiliare, potranno essere installate apposite apparecchiature audiovisive nei locali adiacenti la sala e/o nelle aule riservate ai Consiglieri Comunali.

### Art. 45 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine dei lavori e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi gruppo.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

6. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

7. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che comunque turbassero l'ordine.

8. Qualora non si individuasse la persona, o le persone, da cui viene causato il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

9. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

10. I Consiglieri Comunali, nell'espletamento delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art.357 C.P.).

11. Nel caso che taluno del pubblico turbasse con violenza l'ordine della seduta, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

12. La forza pubblica, previa autorizzazione del Presidente, può entrare in aula ed assistere alle sedute.

13. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

14. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma del precedente art. 45, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

15. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

16. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che dovrà essere esposta nella sala delle adunanze.

Art. 46 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente convoca, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, i Responsabili dei servizi, come individuati ai sensi dell'art.19 del D. Leg. n.77 del 25/02/95, per la trattazione di materie di propria competenza. Gli stessi, se impediti, potranno delegare altri funzionari competenti.

2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 47 - Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie, del Sindaco e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.



COMUNE DI PATERNO'  
PROVINCIA DI CATANIA

-----

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa non viene trattata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di quindici minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il termine di cinque minuti.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza, e l'interrogazione sarà comunque trattata nella successiva seduta.
13. Il Presidente avrà cura di modulare l'iscrizione all'O. d. G. della trattazione delle interpellanze ed interrogazioni, di modo che i preliminari di seduta, comprese le eventuali comunicazioni, non occupino oltre un'ora e mezza dall'inizio della seduta. Qualora non tutte le interrogazioni od interpellanze possano essere discusse nella stessa seduta le stesse saranno trattate nella prima seduta utile.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore generale e le sue varianti, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni.

15. La risposta alle interrogazioni ed interpellanze può essere resa, nella seduta del Consiglio, anche solo in forma orale. La risposta scritta dovrà essere comunque data entro i cinque successivi all'adunanza.

16. Alla fine della trattazione delle interrogazioni, la stessa può essere trasformata dal proponente in mozione e posta in discussione e votazione nella seduta successiva.

Art. 48 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio Comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno; esse sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti posti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 49 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire con le modalità di cui ai successivi commi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di trenta minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di quindici minuti ciascuno.
4. Il Presidente, il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire una sola volta per ogni argomento per quindici minuti.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi per non più di quindici minuti.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno sei Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori generali e loro varianti. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 50 - *Questione pregiudiziale e sospensiva*

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

**Art. 51 - Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta e sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

**Art. 52 - Termine dell'adunanza**

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza ed urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

**CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL VERBALE**



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

Art. 53 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione Comunale.

Art. 54 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Alla redazione del verbale delle adunanze del Consiglio provvede il Segretario Comunale, che ne è responsabile.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della lettura in Consiglio. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate, seduta stante, al Segretario Comunale per la loro integrale trascrizione a verbale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, trascritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere nei particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano presente in adunanza e dal Segretario Comunale.



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

**Art. 55 - Utilizzo di strumenti audiovisivi**

1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale si procede, mediante idonei strumenti audiovisivi alla registrazione sonora e/o audiovisiva dell'intera seduta.
2. Le emittenti radiotelevisive regolarmente autorizzate ed accreditate dal Presidente del Consiglio potranno diffondere le registrazioni audio o video delle sedute nell'ambito dei notiziari per non più di cinque minuti al giorno, garantendo la completezza dell'informazione rispetto alla pari opportunità della presenza dei gruppi consiliari. Qualora l'emittente faccia richiesta di poter diffondere più ampie fasi delle sedute consiliari, la stessa dovrà garantire a tutti i gruppi consiliari che lo richiedano, per un tempo complessivamente pari alla durata della registrazione trasmessa, la possibilità di intervento, a commento delle registrazioni trasmesse, nell'ambito dello stesso programma. A commento di sedute consiliari non potranno essere comunque trasmesse immagini di repertorio, ma solo quelle relative alla seduta trattata.
3. Le registrazioni audiovisive sono considerate, ai fini dell'accesso, alla stessa stregua degli atti amministrativi.

**Art. 56 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione**

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla diramazione dell'avviso di convocazione della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale vengono richieste modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito a verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione e nel merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale, nonché le registrazioni audiovisive, sono depositati nell'archivio Comunale a cura del Segretario Comunale.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale.

PARTE IV - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO  
POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Art. 57 - Criteri e modalità

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a)agli atti che determinano il quadro istituzionale Comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b)agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo Comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c)agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d)agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

e)agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato.

4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività Comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti,



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio, entro sessanta giorni dall'insediamento, discute il documento programmatico su cui è avvenuta la elezione del Sindaco in uno al curriculum di ciascun assessore nominato ed approva un resoconto che, ove non vi sia unanimità, dovrà essere composto da una relazione di maggioranza ed una o più relazioni di minoranza. Le relazioni di maggioranza e di opposizione non potranno in alcun modo costituire nuovi documenti programmatici.

Il resoconto delle valutazioni del Consiglio assieme al documento programmatico dovranno essere diffusi, attraverso una pubblicazione del Comune, ai nuclei familiari residenti nel Comune, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 dello Statuto.

### CAPO II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

#### Art. 58 - Criteri e modalità

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione Comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta, alla Commissione Consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio, con le relazioni semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4. Il Collegio dei Revisori adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni Comunali;



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

e)partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Presidente del Consiglio, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

6. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

7. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

8. Qualora il Sindaco o la Giunta, non provveda a sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari o della Conferenza dei Capi gruppo atti di propria competenza entro i termini previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, deve esserne data comunicazione entro dieci giorni mediante affissione di pubblici manifesti per almeno cinque giorni e comunicati stampa a cura del Presidente del Consiglio nei quali dovranno essere riportati succintamente il previsto contenuto degli atti stessi nonché le norme violate. Le stesse comunicazioni dovranno essere rese dal Presidente del Consiglio in seduta pubblica dello stesso Consiglio Comunale entro giorni dieci dalla scadenza del termine previsto dalla legge.

PARTE V - LE DELIBERAZIONI

CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 59 - La competenza esclusiva

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b)i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, ad eccezione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e storni di fondi tra capitali appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

- c)la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d)le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f)l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- g)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
- h)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i)la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- m)l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diversa dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, dallo statuto e da quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
4. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.
5. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

### Art. 60 - Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dai Presidenti delle due Commissioni consiliari permanenti preposte alle materie istituzionali ed a quella specifica oggetto del conflitto e dal Segretario Comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme della legge n. 142/90, come recepita dalla l.r. 48/91, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene dal Presidente del Consiglio comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

### CAPO II - LE DELIBERAZIONI

#### Art. 61 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

Art. 62 - Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III - LE VOTAZIONI

Art. 63 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 65 e 66.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nei casi. previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento si procede come segue:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
  - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi;
    - emendamenti aggiuntivi;



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

c)per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d)i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a)per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b)per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dell'entrata per singola risorsa e di spesa per singolo intervento, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, degli altri atti eventualmente previsti dalle vigenti norme regolamentari e di legge, del bilancio pluriennale e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

10. Il Consigliere che entra nell'aula delle adunanze a votazione iniziata è considerato assente e, pertanto, non può esercitare il diritto al voto.

Art. 64 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti .

3. Verificato l'esito della votazione da parte degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere,



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 65 - votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o su proposta del Presidente o di un Consigliere.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Uno dei tre scrutatori effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono. votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori medesimi

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 66 - votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di apposite schede.

2. Le schede sono predisposte dalla segreteria Comunale, in bianco, di uguale colore e formato, prive di segni di riconoscimento ed opportunamente vidimate con il timbro del Comune e la sigla di almeno due scrutatori.

3. Ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome di colui o di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al Consiglio.

4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

5. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza o comunque deve essere garantita una quota e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti riportati è eletto, salva la garanzia delle quote o delle minoranze, il consigliere più anziano per età.

6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente ne fa constare dal Segretario nel verbale dei lavori del Consiglio la irregolarità e, se richiesto, dispone la conservazione delle schede in apposito plico, quindi ove il risultato della votazione sia inficiato dalla irregolarità riscontrata di guisa che la stessa non possa ritenersi valida, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

### Art. 67 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti corrispondente ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione, non approvata, può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

### Art. 68 - Deliberazione immediatamente esecutive

1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale non soggette al controllo preventivo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati; mentre le deliberazioni del Consiglio Comunale soggette al



**COMUNE DI PATERNO'**  
*PROVINCIA DI CATANIA*

-----

controllo preventivo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni immediatamente esecutive per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

**CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 69 - Abrogazione del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti approvato con deliberazione C.C. n.105 del 22.06.1994, esecutiva.

Art. 70 - Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento che non sono in contrasto con quelle del previgente regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti si applicano fin dalla data di adozione.

Art. 71 - Norme non previste

1. Per le eventuali norme non previste nel presente regolamento valgono le disposizioni dello Statuto e delle Leggi vigenti.



# COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

## INDICE

### Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Capo I</i>	<i>Disposizioni Generali</i>	
<i>Art. 1</i>	<i>Regolamento - finalità</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Interpretazione del Regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Durata in carica del Consiglio</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4</i>	<i>La sede delle adunanze</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Capo 11</i>	<i>Il Presidente</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Elezione del Presidente e del Vice Presidente</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Capo 111</i>	<i>I Gruppi consiliari</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Costituzione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Conferenza dei Capigruppo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Capo IV</i>	<i>Commissioni consiliari permanenti</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Costituzione e composizione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Presidenza e convocazione delle Commissioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Funzionamento delle Commissioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Funzioni e competenze delle Commissioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Capo V</i>	<i>Commissioni speciali</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Commissioni d'inchiesta</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Commissioni di studio</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Capo VI</i>	<i>I Consiglieri scrutatori</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Designazione e funzioni</i>	<i>pag. 10</i>

### PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

<i>Capo I</i>	<i>Norme generali</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Riserva di legge</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Capo II</i>	<i>Diritti</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Diritto di iniziativa</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Richiesta di convocazione del Consiglio</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Diritto al rilascio di copie di atti e documenti</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Controllo di legittimità delle deliberazioni</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Capo IV</i>	<i>Esercizio del mandato elettivo</i>	



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

Art. 23	<i>Diritto di esercizio del mandato elettivo</i>	pag. 15
Art. 24	<i>Diritto di mandato imperativo</i>	pag. 15
Art. 25	<i>Partecipazione alle adunanze</i>	pag. 15
Art. 26	<i>Responsabilità personale - Esonero</i>	pag. 16
Capo V	<i>Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali</i>	
Art. 27	<i>Nomine e designazioni di Consiglieri</i>	pag. 16
Art. 28	<i>Funzioni rappresentative</i>	pag. 17

### PARTE III

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I	<i>Convocazione</i>	
Art. 29	<i>Competenza</i>	pag. 17
Art. 30	<i>Avviso di convocazione</i>	pag. 17
Art. 31	<i>Ordine del giorno</i>	pag. 18
Art. 32	<i>Avviso di convocazione - Consegna - Modalità</i>	pag. 19
Art. 33	<i>Avviso di convocazione - Consegna - Termini</i>	pag. 19
Art. 34	<i>Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione</i>	pag. 20
Art. 35	<i>Deposito degli atti</i>	pag. 20
Art. 36	<i>Avviso di prima convocazione</i>	pag. 21
Art. 37	<i>Adunanze di prosecuzione</i>	pag. 21
Art. 38	<i>Partecipazione del Sindaco e degli Assessori</i>	pag. 22
Capo III	<i>Pubblicità delle adunanze</i>	
Art. 39	<i>Adunanze pubbliche</i>	pag. 22
Art. 40	<i>Adunanze aperte</i>	pag. 22
Capo IV	<i>Disciplina delle adunanze</i>	
Art. 41	<i>Comportamento dei Consiglieri</i>	pag. 22
Art. 42	<i>Ordine della discussione</i>	pag. 23
Art. 43	<i>Persone ammesse nella sala adunanze</i>	pag. 23
Art. 44	<i>Comportamento del pubblico</i>	pag. 24
Art. 45	<i>Compiti e poteri del Presidente</i>	pag. 24
Art. 46	<i>Ammissione di Funzionari e Consulenti in aula</i>	pag. 26
Capo V	<i>Ordine dei lavori</i>	
Art. 47	<i>Comunicazioni - Interrogazioni</i>	pag. 26
Art. 48	<i>Ordine di trattazione degli argomenti</i>	pag. 27
Art. 49	<i>Discussione - Norme generali</i>	pag. 28
Art. 50	<i>Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	pag. 29
Art. 51	<i>Fatto personale</i>	pag. 29
Art. 52	<i>Termine dell'adunanza</i>	pag. 30
Capo VI	<i>Partecipazione del Segretario Comunale. Il verbale</i>	
Art. 53	<i>La partecipazione del Segretario all'adunanza</i>	pag. 30



## COMUNE DI PATERNO'

PROVINCIA DI CATANIA

-----

Art. 54	<i>Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma</i>	pag. 30
Art. 55	<i>Utilizzo di strumenti audiovisive</i>	pag. 31
Art. 56	<i>Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione</i>	pag. 32

### PARTE IV *ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO*

<i>Capo I</i>	<i>Funzioni di indirizzo politico-amministrativo</i>	
Art. 57	<i>Criteri e modalità</i>	pag. 32
<i>Capo II</i>	<i>Funzioni di controllo politico-amministrativo</i>	
Art. 58	<i>Criteri e modalità</i>	pag. 33

### PARTE V *LE DELIBERAZIONI*

<i>Capo I</i>	<i>Competenza del Consiglio</i>	
Art. 59	<i>La competenza esclusiva</i>	pag. 35
Art. 60	<i>Conflitti di attribuzione</i>	pag. 36
<i>Capo II</i>	<i>Le deliberazioni</i>	
Art. 61	<i>Forma e contenuti</i>	pag. 36
Art. 62	<i>Approvazione - Revoca - Modifica</i>	pag. 37
<i>Capo III</i>	<i>Le votazioni</i>	
Art. 63	<i>Modalità generali</i>	pag. 38
Art. 64	<i>Votazioni in forma palese</i>	pag. 39
Art. 65	<i>Votazioni per appello nominale</i>	pag. 39
Art. 66	<i>Votazioni segrete</i>	pag. 40
Art. 67	<i>Esito delle votazioni</i>	pag. 41
Art. 68	<i>Deliberazioni immediatamente esecutive</i>	pag. 41
<i>Capo IV</i>	<i>Disposizioni generali</i>	
Art. 69	<i>Abrogazione delle Commissioni Consiliari Permanenti</i>	pag. 41
Art. 70	<i>Norma transitoria</i>	pag. 42
Art. 71	<i>Norme non previste</i>	pag. 42